

N. 576-775-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

Presentata alla Presidenza il 2 agosto 1994

(Relatore: ANGHINONI)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 576, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NARDONE, VIOLANTE, MUSSI, TATTARINI, PAOLONI, DI
CAPUA, DI STASI, ALBERTINI, BONITO, DI FONZO, VIVIANI,
MONTECCHI, OLIVERIO, ROTUNDO, FUMAGALLI, DE SIMONE,
FINOCCHIARO FIDELBO, SALES, BARGONE, PERINEI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)

Presentata il 20 maggio 1994

n. 775, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LEMBO, ANGHINONI, ALIPRANDI, BELLOMI, DOZZO, FOGLIATO,
FRANZINI TIBALDEO, PIZZICARA, STROILI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)

Presentata il 17 giugno 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge n. 303 del 1966 è stata istituita l'AIMA, Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo, alla quale sono state affidate funzioni d'organismo di intervento in attuazione delle disposizioni esecutive della politica agricola comunitaria, funzioni in precedenza esercitate dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

Successivamente, con la legge n. 610 del 1982, si è proceduto al riordinamento dell'Azienda, attraverso modifiche radicali dell'originale impostazione e l'ampliamento delle competenze, anche alla luce delle innovazioni introdotte a seguito del trasferimento delle competenze alle regioni, della revisione di alcune discipline comunitarie e della nuova regolamentazione delle Associazioni dei produttori.

Ne è derivata una duplice configurazione dell'Azienda come di organismo meramente strumentale ed esecutivo della politica agricola comunitaria, e come soggetto della politica nazionale di mercato.

All'AIMA, pertanto, sono stati affidati compiti di:

a) intervento in attuazione dei regolamenti comunitari; in questo senso, l'Azienda agisce in un rapporto di strumentalità rispetto alla Comunità europea, esercitando funzioni che concernono l'applicazione di norme e la gestione di misure di sostegno della Comunità europea. Tali funzioni possono essere ritenute preminenti, considerato che, comunque, anche le disposizioni nazionali sono pressoché tutte riconducibili alla politica comunitaria;

b) attuazione degli interventi di mercato nazionali sulla base di programmi deliberati dal CIPE in relazione agli obiettivi della politica agro-alimentare. In que-

sto ambito si configura una più ampia autonomia dell'AIMA, che si comporta quale soggetto della politica nazionale di mercato nell'attuare interventi nazionali di diversi tipi: di sostegno per determinati prodotti o settori di produzione, di mercato in generale, di carattere straordinario;

c) intervento nella commercializzazione, compresi gli acquisti e gli stoccaggi, la provvista e l'acquisto sul mercato interno ed internazionale di prodotti agricoli per la formazione di scorte a diversi fini;

d) fornitura di prodotti agro-alimentari per aiuti disposti dalla Comunità e dallo Stato italiano.

Il decreto-legge n. 391 del 1990, convertito dalla legge n. 48 del 1991, ha infine trasferito all'AIMA compiti riguardanti il settore bieticolo-saccarifero ed ha istituito l'anagrafe lattiero-casearia, in attuazione di direttive comunitarie.

L'Azienda dipende dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, quale organismo vigilante, con il Ministro che presiede i due principali organi, la Presidenza ed il Consiglio di amministrazione.

Per l'esercizio dei controlli è istituito presso l'AIMA un ufficio della Corte dei conti, che riferisce al Parlamento sui dati di efficienza economica e finanziaria dell'Azienda, mentre sulle attività di gestione è chiamato a vigilare un apposito ufficio ispettivo.

Pur essendo organismo d'intervento generale, tuttavia l'AIMA non dispone di strutture proprie per lo svolgimento diretto delle attività istituzionali.

Le istruttorie ed i controlli relativi alle erogazioni di aiuto e di integrazione sono

variamente distribuiti, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di disomogeneità, di ritardi, di disfunzioni nella qualità e nei tempi delle operazioni.

Per il resto, l'AIMA si avvale delle strutture delle associazioni dei produttori, delle cooperative e loro consorzi, di altri operatori, in un rapporto di « assuntoria » affidata mediante convenzioni, deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda, e con la iscrizione in apposito Albo.

Anche la tenuta dell'Albo è di competenza del Consiglio di amministrazione che delibera, previo parere del Comitato consultivo, sulle domande.

L'assuntore cura in nome e per conto dell'Azienda le operazioni di acquisto, ricevimento, pagamento, stoccaggio e vendita dei prodotti, con onere finanziario a carico dell'Azienda stessa.

Il complesso delle attività assegnate all'AIMA — nel suo duplice ruolo di strumento di attuazione degli interventi comunitari e di organismo di gestione degli interventi di mercato nazionali — comporta una gestione finanziaria di rilevante interesse, con un impiego di fondi pubblici nell'ordine di diverse migliaia di miliardi.

Sull'andamento della gestione, oltre che sull'organizzazione e sull'attività dell'Azienda, sono state rilevate nel tempo gravi carenze, sia dal punto di vista strutturale che funzionale; numerose anomalie e pericolose disfunzioni.

I molti e gravi episodi di azioni fraudolente, oggetto ancora recentemente di clamorose iniziative della magistratura, hanno investito appieno il sistema dei controlli, peraltro estremamente labile rispetto alla complessità delle procedure ed al volume delle documentazioni.

L'AIMA peraltro ha sempre evidenziato una strutturale incapacità di esercitare effettivamente le funzioni di controllo, soprattutto in relazione alla verifica di sussistenza dei requisiti ed all'adempimento delle convenzioni nei rapporti di assuntoria.

Sul sistema e sulle procedure di affidamento dei servizi di assuntoria, in particolare, si sono registrate le più gravi anomalie.

Alla luce di queste premesse, appare urgente intervenire sull'insieme dell'attività gestoria e di controllo dell'AIMA, onde

verificarne le molteplici disfunzioni e rilevare le diverse responsabilità e a questo scopo è diretta la presente iniziativa legislativa che mira alla costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'AIMA, al fine di acquisire un quadro completo di dati e di informazioni circa le modalità e le procedure, attraverso le quali l'AIMA ha fino a questo momento provveduto ai compiti ad essa assegnati.

In particolare si tratta di verificare secondo quali modalità e procedure l'AIMA ha esercitato nel tempo la peculiarità della sua duplice funzione di strumento operativo della Comunità europea e, insieme, di organo responsabile della politica agricola nazionale.

È indispensabile, inoltre, accertare in quali forme e con quali garanzie si è realizzato il sistema dei controlli sull'erogazione degli aiuti comunitari e nazionali e, quindi, quali rapporti sono intercorsi fra l'AIMA e gli assuntori e quali criteri hanno ispirato la gestione delle procedure di affidamento del servizio di assuntoria, con riguardo soprattutto alle situazioni che si sono manifestate in contrasto con i requisiti di idoneità necessari per lo svolgimento del servizio stesso.

Altri argomenti di approfondimento sono quelli che concernono le modalità ed i tempi attraverso i quali si è proceduto all'erogazione degli interventi disposti a favore dei produttori agricoli, le procedure ed i tempi di pagamento degli aiuti ai produttori da parte degli Istituti di credito, al fine di verificare se siano stati rispettati gli obblighi derivanti dai contratti o dalle convenzioni con l'AIMA e, infine, le procedure seguite per le forniture di prodotti agro-alimentari a favore dei Paesi in via di sviluppo.

La presente iniziativa legislativa trae origine da due proposte di legge presentate da diversi schieramenti politici, nel corso del dibattito in sede referente presso la Commissione agricoltura, inoltre, si è registrato un ampio consenso sulla opportunità di costituire la Commissione predetta per cui si auspica una sollecita approvazione da parte dell'Assemblea della proposta della Commissione.

Uber ANGHINONI, *Relatore.*

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).

ART. 1.

(Istituzione).

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).

ART. 2.

(Finalità).

1. La Commissione ha il compito di:

a) accertare il complesso delle carenze, delle disfunzioni, delle anomalie e delle eventuali deviazioni nell'organizzazione e nel funzionamento dell'AIMA;

b) individuare le misure idonee a rendere le procedure e le strutture operative del settore adeguate alle esigenze di una efficiente e trasparente gestione delle risorse pubbliche destinate agli interventi di mercato.

2. Le indagini e gli accertamenti della Commissione devono essere, fra l'altro, finalizzati a verificare:

a) le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività dell'AIMA ai fini dell'erogazione degli aiuti e degli interventi in generale disposti a favore del settore;

b) il sistema di affidamento del servizio di assuntoria ed i rapporti fra AIMA ed assuntori in ordine all'attuazione delle

operazioni di stoccaggio e commercializzazione dei prodotti oggetto dell'intervento, rilevando, in particolare, le situazioni in contrasto con i requisiti di idoneità dettati dalle norme istitutive dell'albo professionale degli assuntori; le modalità ed i soggetti incaricati di esercitare il controllo e la sorveglianza e la qualità di eventuali rapporti con le società di assuntoria;

c) le procedure e le strutture attraverso le quali l'AIMA ha provveduto alla fornitura dei prodotti agro-alimentari in relazione agli impegni assunti per la cooperazione e l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo; con quali *partner* privati l'AIMA abbia compiuto tali operazioni e, più in dettaglio, quali siano gli assetti proprietari di tali *partner*;

d) quali contenuti abbia e come sia stato attuato il potere di vigilanza riconosciuto dalla legge prima al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e poi al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sulla gestione AIMA;

e) l'adeguatezza e l'affidabilità dei sistemi di accertamento e di controllo sul diritto all'aiuto, nonché sulle somme erogate dall'AIMA a titolo di compensazione e di aiuto a produttori agricoli, industriali e commerciali;

f) quali siano stati i rapporti intercorsi tra l'AIMA, la Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi) e gli altri assuntori;

g) quali responsabilità specifiche siano da attribuire agli organismi dirigenti dell'AIMA in relazione alle eventuali disfunzioni riscontrate nelle indagini di cui alle precedenti lettere.

ART. 3.

(Composizione).

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Camera dei deputati in modo tale che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione alla loro consistenza numerica.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

ART. 4.

(Funzionamento).

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla stessa Commissione, a maggioranza assoluta dei propri componenti, prima dell'inizio dei lavori.

2. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste in uguale misura a carico dei bilanci interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

ART. 5.

(Pubblicità dei lavori).

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

ART. 6.

(Poteri della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione, nello svolgimento delle indagini, può avvalersi della collaborazione della polizia giudiziaria.

3. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.

4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte da altra autorità amministrativa e giudiziaria. Per gli accer-

tamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchiesta giudiziaria in corso, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria.

ART. 7.

(Segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

ART. 8.

(Relazione conclusiva).

1. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sull'esito delle indagini svolte e con la formulazione delle conseguenti proposte.

PROPOSTE DI LEGGE

**N. 576, di iniziativa
dei deputati Nardone ed altri**

ART. 1.

1. E istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare, con riguardo al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1982 e il 30 aprile 1994:

a) le vicende relative alle gravi disfunzioni verificatesi nella gestione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

b) gli ostacoli da rimuovere per garantire l'adozione di strumenti idonei a tutelare e rafforzare la produzione agricola nazionale.

ART. 2.

1. La Commissione in particolare deve accertare:

a) quali procedure siano state seguite nella erogazione dei finanziamenti pubblici, con particolare riferimento ai rapporti tra soggetti assuntori, AIMA e istituti di credito;

b) quali procedure siano state seguite per l'assegnazione o la cessione delle eccedenze ritirate dal mercato e finalizzate agli aiuti ai Paesi extracomunitari; con quali *partner* privati l'AIMA abbia compiuto tali operazioni e, più in dettaglio, quali siano gli assetti proprietari di tali *partner*;

c) quali contenuti abbia avuto il potere di vigilanza riconosciuto dalla legge prima al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e poi al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sulla gestione AIMA;

d) quali siano state le modalità ed i soggetti incaricati di esercitare i controlli, quale assetto proprietario avessero tali soggetti e se vi siano stati rapporti diretti o indiretti tra gli amministratori delle società di controllo e le imprese che intrattenevano rapporti con l'AIMA;

e) quali siano stati i rapporti intercorsi nell'ultimo decennio tra l'AIMA e la Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi);

f) quali responsabilità specifiche siano da riconoscere al direttore dell'AIMA in relazione alle eventuali disfunzioni riscontrate nelle indagini di cui alle precedenti lettere.

ART. 3.

1. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori nominati, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

ART. 4.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

ART. 5.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

ART. 6.

1. Prima dell'inizio dei lavori, la Commissione approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento interno comprese le norme per le audizioni e le testimonianze.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 7.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro il 31 dicembre 1995, presentando al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica una relazione sui risultati delle indagini e degli esami svolti e sulle proposte elaborate.

ART. 8.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti di polizia giudi-

ziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti di sua scelta.

ART. 9.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

**N. 775, di iniziativa
dei deputati Lembo ed altri**

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata « Commissione », che ha il compito di:

a) accertare il complesso delle carenze gravi, delle disfunzioni e delle anomalie nell'organizzazione e nel funzionamento dell'Azienda di Stato per gli interventi del mercato agricolo (AIMA);

b) individuare le misure idonee a rendere le procedure e le strutture operative del settore adeguate alle esigenze di una efficiente e trasparente gestione delle risorse pubbliche destinate agli interventi di mercato.

ART. 2.

1. Le indagini e gli accertamenti della Commissione devono essere, in particolare, finalizzati a verificare:

a) le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività dell'AIMA ai fini dell'erogazione degli aiuti, e degli interventi in generale, disposti a favore del settore;

b) il sistema di affidamento del servizio di assuntoria ed i rapporti fra AIMA ed assuntori in ordine all'attuazione delle operazioni di commercializzazione dei prodotti oggetto dell'intervento; rilevando, in particolare, le situazioni in contrasto con i requisiti di idoneità dettati dalle norme istitutive dell'albo professionale degli assuntori;

c) l'adeguatezza e l'affidabilità dei sistemi di accertamento e di controllo sul diritto all'aiuto;

d) le procedure e le strutture attraverso le quali l'AIMA ha provveduto alla fornitura dei prodotti agro-alimentari in relazione agli impegni assunti per la cooperazione e l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo.

RT. 3.

1. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in modo tale che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione alla loro consistenza numerica.

2. La Commissione, nella prima seduta, nomina il presidente, due vice presidenti e due segretari.

ART. 4.

1. Nello svolgimento delle indagini la Commissione può avvalersi della collaborazione di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché di propri consulenti ed esperti.

ART. 5.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione, con una relazione finale sull'esito delle indagini svolte e con la formulazione delle conseguenti proposte.

ART. 6.

1. L'onere derivante dallo svolgimento delle attività della Commissione è posto in eguale misura a carico dei bilanci interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.